

Da: "Novatosc Srl" <novatosc@pec.peccioli.net>
Inviato: Wednesday 5 April 2023 9:06
A: retiambiente@pec.it
Oggetto: Invio comunicazione
Allegati: 2023_04_04_Richiesta-Retiambiente.pdf; AT026332_registrato.pdf; ST026332.pdf

Si prega di prendere visione della documentazione allegata.

Cordialmente



Novatosc Srl

*Via G. Marconi, 5
56037 Peccioli (PI)*

Rispetta l'ambiente: se non ti è necessario, non stampare questa mail.



NUOVE TECNOLOGIE PER LA TOSCANA

Prot. n. I/VII/c/3

Peccioli, 4 Aprile 2023

Al Presidente di Retiambiente S.p.A.

Daniele Fortini

Piazza V. Emanuele

56025 PISA

Via pec: retiambiente@pec.it**Oggetto:** Richiesta di acquisto quote di partecipazione della società Novatosc S.r.l.

Al fine di adempiere alla manifestazione d'interesse congiunta tra Retiambiente S.p.A., Belvedere S.p.A., Oxoco S.r.l. con cui si è risposto al Bando della Regione Toscana del 29 novembre 2021, finalizzato a conoscere le proposte dei vari soggetti/operatori pubblici e privati interessati a realizzare impianti innovativi atti al recupero e/o riciclo dei rifiuti urbani e speciali residui dalla raccolta differenziata degli stessi, **in data 20 marzo 2023 è stata costituita la società in oggetto.**

Come si legge nell'Atto Costitutivo, nelle more dell'espletamento delle procedure previste da Retiambiente S.p.A. e come previsto dalle originarie intese, la società Belvedere S.p.A. ha sottoscritto e versato l'85% del capitale sociale che è stato stabilito inizialmente in €ml. 100,00 (centomila/00), obbligandosi a cederne il 34% a Retiambiente S.p.A. a prima richiesta e allo stesso valore nominale, nonché per la stessa percentuale, il subentro in tutti gli impegni contratti al fine di predisporre la progettazione dell'impianto e conseguire le autorizzazioni alla costruzione e gestione.

Non importa dilungarsi per comprendere quale ruolo strategico abbia Retiambiente nella compagine societaria anche in considerazione che l'interesse primario della Regione Toscana era ed è quello di dotare ogni ATO dell'impiantistica necessaria a "chiudere il ciclo" della gestione dei rifiuti riducendo il più possibile il conferimento in discarica e che lo stesso impianto di *ossicombustione* è previsione fondamentale dello stesso **Piano Industriale di Retiambiente.**

Novatosc Srl sta ultimando le attività di progettazione impiantistica e documentale per avviare l'iter autorizzativo possibilmente entro la fine del mese in corso.

E' in previsione di questa importante scadenza che sollecitiamo l'acquisizione della partecipazione societaria a Voi riservata, onde presentarci alla Regione Toscana in coerenza con quanto dichiarato nella congiunta e richiamata manifestazione d'interesse.

Certi di una sollecita adesione, cordiali saluti

Novatosc Srl
L'Amministratore Unico
Livio Giannotti



Allegati: Atto Costitutivo e Statuto

N.86.715 del Repertorio N.32.445 della Raccolta

ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventitre.

Il giorno venti del mese di marzo

20 marzo 2023

In Peccioli, Via Marconi numero civico cinque, nella sede della società "Belvedere S.p.A." in una stanza posta al piano secondo.

**Registrato a Pisa
il 28/03/2023
n. 2956**

Davanti a me Dottor ANGELO CACCETTA, Notaio in Pisa, iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile di Pisa

Sono presenti:-

-il dr. Crecchi Silvano, nato in Firenze il tre ottobre mil-lenovecentosessantatre, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società "BELVEDERE S.p.A", con sede in Peccioli, Via Guglielmo Marconi numero civico cinque, ove per la carica esso comparente è domiciliato, con il capitale sociale di Euro 2.695.780,08 (duemilioniseicentonovantacinquemilasettecentoottanta virgola zero otto), avente il seguente numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese della Toscana Nord - Ovest, codice fiscale e partita IVA 01404590505, autorizzato giusta delibera del Consiglio di Amministrazione in data 20 dicembre 2022;

-il dr. Di Biase Antonio, nato in Foggia il venti luglio mil-

lenovecentocinquantasei, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Amministratore Delegato della società "OXOCO S.R.L.", con sede in Bari, Piazza Giuseppe Massari numero civico diciannove presso Siryo S.p.A.", con il capitale sociale di Euro 4.200.000,00 (quattromilioni-duecentomila virgola zero zero), sottoscritto e versato per Euro 3.500.000,00 (tremilionicinquecentomila virgola zero zero), avente il seguente numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Bari, codice fiscale e partita IVA 08637680722, autorizzato giusta delibera del Consiglio di Amministrazione in data 2 marzo 2023.

Interviene altresì al presente atto per l'accettazione della carica di cui infra si dira:-

-GIANNOTTI Livio, nato in Massa il ventotto luglio millenovecentocinquantasei, residente in Firenze, Via delle Porte Nuove numero civico dodici, codice fiscale GNN LVI 56L28 F023G.

Della personale identità di essi comparenti, tutti cittadini italiani, io notaio sono certo.

Essi comparenti mi richiedono del presente atto mediante il quale convengono e stipulano quanto segue:-

Art.1°)-E' costituita tra le società "BELVEDERE S.P.A." e "OXOCO S.R.L.", una Società a responsabilità Limitata sotto la denominazione sociale:

"NOVATOSC Società a responsabilità Limitata"

con sede nel Comune di Peccioli, all'indirizzo risultante

dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111 ter delle disposizioni di attuazione del Codice Civile.

2)-L'oggetto della Società, in via preliminare, è rappresentato dal compimento delle attività necessarie, propedeutiche, connesse, inerenti o comunque ritenute opportune per avviare la realizzazione del sistema impiantistico costituito dall'impianto di ossicombustione, delle frazioni di rifiuti urbani, rifiuti derivanti dal loro trattamento, combustibile da rifiuto (CSS), altri rifiuti previsti in autorizzazione, con produzione di "granulato vetroso" e CO₂ , nonché energia elettrica e/o termica, situato nel Polo Impiantistico della Belvedere S.p.A. in località Legoli (Comune di Peccioli - PI).

Rientrano a titolo meramente esemplificativo tra tali attività:

(a) La progettazione dell'impianto;

(b) L'ottenimento di tutte le autorizzazioni e i permessi necessari per la costruzione e gestione del medesimo;

(c) La stipulazione di tutti i contratti strumentali e lo svolgimento delle attività preliminari ritenute convenienti e strumentali alla costruzione e all'esercizio dell'Impianto;

(d) La ricerca delle fonti di finanziamento e la predisposizione degli schemi contrattuali per il finanziamento del progetto;

(e) La decisione finale di realizzare o meno l'investimento (adozione della FID).

Una volta deliberata dai competenti organi societari l'adozione della FID e, dunque, espletate le attività preliminari sopra indicate in via meramente esplicativa, l'oggetto sociale della Società sarà rappresentato dallo svolgimento delle ulteriori attività di progettazione, realizzazione e gestione ed esercizio del sistema impiantistico costituito dall'impianto di ossicombustione.

Le attività sopra indicate possono comprendere le fasi progettuali, la costruzione, la manutenzione e la gestione di:-

(a) impianti necessari al trattamento e lavorazione, che si rendessero necessari per l'impiego come materia e commercializzazione, del "granulato vetroso" e della CO2 prodotto dall'impianto;

(b) centrali elettriche e/o di cogenerazione, nonché di ogni struttura ed attività connessa con la produzione, il trasporto, la distribuzione, la trasformazione di energia elettrica e/o termica che venisse prodotta nel proprio impianto;

(c) cessione e/o vettoriamento di energia elettrica e/o termica che venisse prodotta nel proprio impianto;

(d) impianti necessari alla preliminare lavorazione, trattamento e recupero dei rifiuti di qualsiasi natura, tipo e provenienza che abbiano la finalità di alimentare l'impianto di ossicombustione.

In via accessoria e strumentale allo scopo di cui sopra la Società potrà svolgere le attività di:-

a) trasporto e conferimento dei rifiuti da e verso impianti di recupero, trattamento o smaltimento; trattamento e smaltimento di rifiuti di qualsiasi natura, tipo e provenienza;

b) produzione e commercializzazione di "granulato vetroso" e CO₂;

c) recupero energetico per autoconsumo e/o vendita di calore e/o energia elettrica;

d) ogni attività di ricerca e sperimentazione direttamente o indirettamente connesse all'oggetto sociale;

e) esecuzione di tutti i lavori, fornitura di tutti i servizi, acquisto, consegna e installazione di tutte le attrezzature, materiali e componenti (e loro parti) che facciano parte dell'impianto di ossicombustione e/o che siano necessari/e per la progettazione, costruzione, completamento, collaudo, messa in esercizio e consegna del medesimo Impianto;

f) gestione tecnica, pianificazione e direzione delle attività operative concernenti la gestione tecnica dell'impianto, nonché controllo della corretta esecuzione delle medesime attività operative;

g) svolgimento di tutte le verifiche e prove preliminari all'avviamento e al collaudo dell'Impianto;

h) esecuzione di tutte le operazioni di montaggio elettromeccanico e/o installazione delle attrezzature, di ogni macchi-

nario, dei componenti e dei materiali che siano parte dell'Impianto;

i) attività e servizi connessi e/o complementari a quelli sopra indicati.

I suddetti servizi e attività formano l'oggetto sociale nel loro ciclo completo, dalla progettazione e costruzione dell'intero sistema impiantistico fino alla gestione ed esercizio dello stesso, ivi inclusa la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'intero sistema impiantistico.

La Società potrà in ogni caso, con carattere di mera strumentalità e non di prevalenza, attuare quanto altro necessario, utile od opportuno per il conseguimento del proprio oggetto sociale, tra le quali, a titolo meramente esemplificativo, operazioni commerciali, industriali, immobiliari, mobiliari e finanziarie.

3)- Gli utili netti risultanti dal bilancio saranno ripartiti come segue:-

(a) il 5% (cinque per cento) a riserva legale fino a quando la stessa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;

(b) il residuo 95% (novantacinque per cento) sarà distribuito ai Soci su conforme deliberazione dell'Assemblea, restando in facoltà della stessa la costituzione di fondi di riserva straordinaria o di speciali accantonamenti di utili.

4)-La società per quanto concerne l'oggetto, la durata, l'amministrazione, l'assemblea, i bilanci, i criteri di riparti-

zione degli utili e quanto altro richiesto dalla legge è ret-
ta e regolata dalle norme di questo atto costitutivo e dello
Statuto composto di numero venticinque articoli, il cui testo
si allega sotto la lettera "A" a questo atto per formarne
parte integrante e sostanziale.

5)-Il capitale sociale è di EURO 100.000,00 (centomila virgo-
la zero zero) diviso in quote sociali ai sensi dell'art. 2468
c.c. e viene assunto e sottoscritto come segue:-

- "BELVEDERE S.P.A."	Euro 85.000,00
----------------------	----------------

(pari all'85% del capitale sociale)

- "OXOCO S.R.L."	Euro 15.000,00
------------------	----------------

(pari al 15% del capitale sociale)

La società "Belvedere S.p.A.", come sopra rappresentata, si impegna alla prima richiesta della società "RETIAMBIENTE S.p.A.", con sede in Pisa, Piazza Vittorio Emanuele II numero civico due, avente il seguente numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese della Toscana - Nord Ovest, codice fiscale e partita IVA 02031380500, che dovrà avvenire entro il 31 dicembre 2023, ad effettuare a favore di quest'ultima una cessione di quote del 34% del capitale sociale corrispondente a nominali Euro 34.000,00 (trentaquattromila virgola zero zero).

La società "OXOCO S.R.L.", come sopra rappresentata, dichiara di prestare sin da ora il consenso alla cessione che la società "Belvedere S.p.A.", effettuerà alla società "RETIAM-

BIENTE S.p.A.", del 34% del capitale sociale rinunciando sin da ora al diritto di prelazione ad essa spettante.

I comparenti dichiarano che l'intero capitale sociale è stato versato quanto:-

-ad Euro 85.000,00 (ottantacinquemila virgola zero zero) con assegno circolare "non trasferibile" numero 7400060290-12 emesso dalla Cassa di Risparmio di Volterra S.p.A. in data odierna;

-ad Euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero) con assegno circolare "non trasferibile" numero 0500405200-09 emesso dalla Banca Popolare di Puglia e Basilicata in data 16 marzo 2023.

Detti importi vengono consegnati all'organo amministrativo per gli adempimenti previsti dalla legge.

6°)-I comparenti deliberano che la società sia amministrata da un Amministratore Unico che nominano a tempo indeterminato in persona del signor Giannotti Livio, il quale dichiara di accettare la carica, dichiarando che a proprio carico non sussistono cause di ineleggibilità o incompatibilità previste dalla legge.

7°)-La società ha durata sino al 31 dicembre 2050.

Il primo esercizio sociale si chiuderà il trentuno dicembre 2023.

8°)-Le parti dichiarano che le spese di costituzione sono a carico della Società qui costituita e si indicano, approssi-

mativamente in Euro 2.350,00 (duemilatrecentocinquanta virgola zero zero).

Tutte le parti di questo contratto dichiarano di aver letto e compreso l'informativa relativa al trattamento dei dati personali così come disciplinati dal Regolamento UE n. 2016/679 e pertanto prestano libero, consapevole, informato e specifico consenso al trattamento, anche con strumenti informatici e/o telematici, dei propri dati personali.

I componenti infine mi dispensano dalla lettura di tutti gli allegati dichiarando di pienamente conoscerli.

Richiesto io Notaio ricevo il presente atto del quale ho dato lettura ai componenti che da me Notaio interpellati l'approvano dichiarandolo conforme alla loro volontà.

Dattiloscritto sotto mia direzione da persona di mia fiducia e per poca parte completato a mano di mio pugno, consta il presente atto di tre fogli dei quali lo scritturato occupa le prime otto pagine per intero e fino alla presente di questa nona pagina e viene sottoscritto alle ore quattordici.

Firmato Crecchi Livio - Di Biase Antonio - Livio Giannotti - Angelo Caccetta, Notaio (segue impronta del sigillo).

Io sottoscritto dr. ANGELO CACCETTA, Notaio in Pisa, iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile di Pisa, certifico, che la presente copia composta di sei fogli, unitamente agli allegati, è conforme all'originale depositato presso questo studio.

Si rilascia la presente per uso consentito.

Pisa, lì 21 marzo 2023

	STATUTO SOCIALE	
	DELLA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA A CAPITALE MISTO	
	"NOVATOSC Società a Responsabilità Limitata"	
	TITOLO I - DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA, OGGETTO SOCIALE	
	Articolo 1	
	(Denominazione)	
	1.1) È costituita una società a responsabilità limitata, a capitale misto denominata	
	"NOVATOSC Società a Responsabilità Limitata"	
	1.2) La Società è partecipata da Belvedere S.p.A. (Società a capitale misto partecipata dal Comune di Peccioli - PI) e da OXOCO S.r.L. (Società a capitale interamente posseduto da Holding Sl S.p.A., holding finanziaria a sua volta controllata da Siryo S.p.A. un operatore di <i>venture capital</i>) licenziataria esclusiva della tecnologia <i>Isotherm PWR Flameless Oxy-combustion®</i> sviluppata da ITEA S.p.A., società del Gruppo Sofinter.	
	1.3) La Società è espressione della cooperazione tra soggetti operatori di settore e titolari del Know-how tecnologico che, sulla base di precedenti intese, hanno manifestato alla Regione Toscana (Avviso Pubblico esplorativo " <i>per la manifestazione di interesse alla realizzazione di impianti di recupero/riciclo rifiuti urbani e/o rifiuti derivati dal trattamento degli urbani</i> ", scadenza 31 marzo 2022) il loro interesse a realizzare nel territorio Comunale di Peccioli un impianto	

per il trattamento dei rifiuti con la tecnologia di ossicombustione.

Articolo 2

(Sede)

2.1) La Società ha sede in Peccioli (PI) all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il registro delle imprese.

2.2) Il domicilio di ciascun socio, amministratore, sindaco per i loro rapporti con la Società, è quello che risulta dai libri sociali o quello diverso comunicato dal soggetto interessato.

Articolo 3

(Durata)

3.1) La durata della Società è stabilita fino al 31 dicembre 2050.

Articolo 4

(Oggetto Sociale)

4.1) L'oggetto della Società, in via preliminare, è rappresentato dal compimento delle attività necessarie, propedeutiche, connesse, inerenti o comunque ritenute opportune per avviare la realizzazione del sistema impiantistico costituito dall'impianto di ossicombustione, delle frazioni di rifiuti urbani, rifiuti derivanti dal loro trattamento, combustibile da rifiuto (CSS), altri rifiuti previsti in autorizzazione, con produzione di "granulato vetroso" e CO₂, nonché energia

elettrica e/o termica, situato nel Polo Impiantistico della Belvedere S.p.A. in località Legoli (Comune di Peccioli - PI).

Rientrano a titolo meramente esemplificativo tra tali attività:

(a) La progettazione dell'impianto;

(b) L'ottenimento di tutte le autorizzazioni e i permessi necessari per la costruzione e gestione del medesimo;

(c) La stipulazione di tutti i contratti strumentali e lo svolgimento delle attività preliminari ritenute convenienti e strumentali alla costruzione e all'esercizio dell'Impianto;

(d) La ricerca delle fonti di finanziamento e la predisposizione degli schemi contrattuali per il finanziamento del progetto;

(e) La decisione finale di realizzare o meno l'investimento (adozione della FID).

4.2) Una volta deliberata dai competenti organi societari l'adozione della FID e, dunque, espletate le attività preliminari sopra indicate in via meramente esplicativa, l'oggetto sociale della Società sarà rappresentato dallo svolgimento delle ulteriori attività di progettazione, realizzazione e gestione ed esercizio del sistema impiantistico costituito dall'impianto di ossicombustione.

Le attività sopra indicate possono comprendere le fasi progettuali, la costruzione, la manutenzione e la gestione di:-

(a) impianti necessari al trattamento e lavorazione, che si rendessero necessari per l'impiego come materia e commercializzazione, del "granulato vetroso" e della CO₂ prodotto dall'impianto;

(b) centrali elettriche e/o di cogenerazione, nonché di ogni struttura ed attività connessa con la produzione, il trasporto, la distribuzione, la trasformazione di energia elettrica e/o termica che venisse prodotta nel proprio impianto;

(c) cessione e/o vettoriamento di energia elettrica e/o termica che venisse prodotta nel proprio impianto;

(d) impianti necessari alla preliminare lavorazione, trattamento e recupero dei rifiuti di qualsiasi natura, tipo e provenienza che abbiano la finalità di alimentare l'impianto di ossicombustione.

4.3) In via accessoria e strumentale allo scopo di cui sopra la Società potrà svolgere le attività di:-

a) trasporto e conferimento dei rifiuti da e verso impianti di recupero, trattamento o smaltimento; trattamento e smaltimento di rifiuti di qualsiasi natura, tipo e provenienza;

b) produzione e commercializzazione di "granulato vetroso" e CO₂;

c) recupero energetico per autoconsumo e/o vendita di calore e/o energia elettrica;

d) ogni attività di ricerca e sperimentazione direttamente o indirettamente connesse all'oggetto sociale;

e) esecuzione di tutti i lavori, fornitura di tutti i servizi, acquisto, consegna e installazione di tutte le attrezzature, materiali e componenti (e loro parti) che facciano parte dell'impianto di ossicombustione e/o che siano necessari/e per la progettazione, costruzione, completamento, collaudo, messa in esercizio e consegna del medesimo Impianto;

f) gestione tecnica, pianificazione e direzione delle attività operative concernenti la gestione tecnica dell'impianto, nonché controllo della corretta esecuzione delle medesime attività operative;

g) svolgimento di tutte le verifiche e prove preliminari all'avviamento e al collaudo dell'Impianto;

h) esecuzione di tutte le operazioni di montaggio elettromeccanico e/o installazione delle attrezzature, di ogni macchinario, dei componenti e dei materiali che siano parte dell'Impianto;

i) attività e servizi connessi e/o complementari a quelli sopra indicati.

I suddetti servizi e attività formano l'oggetto sociale nel loro ciclo completo, dalla progettazione e costruzione dell'intero sistema impiantistico fino alla gestione ed esercizio dello stesso, ivi inclusa la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'intero sistema impiantistico.

4.4) La Società potrà in ogni caso, con carattere di mera strumentalità e non di prevalenza, attuare quanto altro ne-

cessario, utile od opportuno per il conseguimento del proprio oggetto sociale, tra le quali, a titolo meramente esemplificativo, operazioni commerciali, industriali, immobiliari, mobiliari e finanziarie.

TITOLO II - CAPITALE SOCIALE E PARTECIPAZIONI

Articolo 5

(Capitale sociale)

5.1) Il capitale sociale è stabilito in euro 100.000,00 (centomila virgola zero), diviso in quote ai sensi di legge.

5.2) Il capitale sociale potrà essere costituito o aumentato anche mediante conferimenti di beni in natura e di crediti solo se riferiti ad anticipazioni che i Soci hanno effettuato al fine di realizzare l'oggetto della Società.

Articolo 6

(Divieto di trasferimento)

6.1) Durante i primi cinque anni dall'iscrizione dell'atto costitutivo nel Registro delle Imprese, è fatto divieto ai Soci di trasferire, in tutto o in parte, la propria partecipazione sociale.

Con il termine "trasferimento" si intende qualsiasi atto di alienazione nella più ampia accezione del termine che comporti, direttamente o indirettamente, e a qualsivoglia titolo, anche gratuito, il passaggio di titolarità delle partecipazioni e quindi, a puro titolo esemplificativo e non esaustivo, la vendita, la permuta, il conferimento in società, il

trasferimento di azienda, l'attribuzione in seguito a fusione e/o scissione, la donazione nonché qualsiasi atto di trasferimento di diritti reali di qualsiasi genere.

Quanto stabilito per le partecipazioni si applica anche ai diritti di sottoscrizione di quote di nuova emissione. Le limitazioni ai trasferimenti previste nel presente statuto non si applicano ai trasferimenti di partecipazioni tra Soci o che siano stati preventivamente autorizzati per iscritto dagli altri Soci.

6.2) Il precedente Articolo 6.1 non troverà applicazione in caso di trasferimento, a qualunque titolo, di una parte o dell'intera partecipazione detenuta da OXOCO S.r.l. a entità giuridiche dalla stessa partecipate o alla stessa collegate, ivi inclusi società partecipate o fondi di investimento promossi o gestiti direttamente o indirettamente dalla propria controllante Siryo S.p.A., con sede in Piazza Massari 19, 70122 Bari, P. IVA e C.F. 08335170729.

6.3) Nei primi cinque anni dalla costituzione della Società nessun socio, a norma dell'art. 2469 cod. civ., ha diritto di recedere dalla stessa.

Articolo 7

(Diritto di prelazione)

7.1) Fatto salvo quanto previsto al precedente Articolo 6 e al successivo art. 7.3, in caso di trasferimento, a qualunque titolo, di tutta o parte della propria partecipazione da par-

te di OXOCO S.r.l. e Belvedere S.p.A. avranno il diritto di prelazione nei termini di cui al presente Articolo 7.

7.2) Il trasferimento che intervenga in violazione del diritto di prelazione di cui al presente Articolo 7 si considera inefficace nei confronti della Società e dei Soci. La Società non può iscrivere l'avente causa nel libro soci e questi non può esercitare alcun diritto connesso alla titolarità dei diritti e delle quote acquisite in violazione del presente Articolo 7, tra cui, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, il diritto agli utili, il diritto di voto e il diritto alla ripartizione del patrimonio sociale in sede di liquidazione della Società.

7.3) Il diritto di prelazione di cui sopra in favore di Belvedere S.p.A. non troverà applicazione nei trasferimenti di cui all'art. 6.2.

TITOLO III - ORGANI SOCIALI: L'ASSEMBLEA

Articolo 8

(Assemblea)

8.1) Tutte le decisioni riservate dalla legge o dallo statuto sono assunte in sede assembleare nel rispetto delle disposizioni che seguono. Inoltre, all'Assemblea è riservata la decisione in merito all'Adozione della Decisione Finale di Investimento (FID).

8.2) L'Assemblea regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità dei Soci e le sue deliberazioni, sulle

materie ad essa riservate dalla legge e dal presente Statuto, vincolano tutti i Soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Articolo 9

(Modalità di convocazione dell'Assemblea)

9.1) L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione almeno una volta l'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure anche oltre tale termine, entro 180 (centottanta) giorni nel caso in cui la Società sia obbligata alla redazione del bilancio consolidato oppure qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto sociale.

9.2) L'Assemblea dei Soci può essere convocata anche fuori dal Comune in cui ha sede la Società, purché in Italia, con lettera raccomandata o PEC, spedita al domicilio dei Soci almeno otto giorni prima della data fissata per l'adunanza purché assicurino la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare e l'avvenuto ricevimento dell'avviso da parte dei Soci.

L'avviso di convocazione deve indicare il luogo, il giorno e l'ora di adunanza dell'Assemblea e l'elenco delle materie da trattare. Nello stesso avviso può essere indicata la data prevista per la seconda convocazione per il caso in cui la prima vada deserta.

9.3) L'Assemblea dei Soci è validamente costituita anche nel

caso in cui non siano rispettate le formalità suddette purché sia rappresentato l'intero capitale sociale e i componenti degli organi sociali siano presenti ovvero siano informati della riunione e non si oppongano a che la stessa si svolga in loro assenza. In tali casi i membri assenti degli organi amministrativo e di controllo dovranno far pervenire apposita dichiarazione scritta da conservare agli atti della Società in cui attestano quanto sopra; tuttavia, in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

9.4) L'Assemblea è convocata dagli amministratori, oltre che nei casi previsti dalla legge, ogni qualvolta essi lo ritengano opportuno ovvero, senza ritardo, quando ne è fatta domanda, con l'indicazione degli argomenti da trattare, da tanti Soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. La convocazione su richiesta dei Soci non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea deve deliberare su proposta degli amministratori.

Articolo 10

(Intervento e rappresentanza in Assemblea-Libro soci)

10.1) Hanno diritto di intervenire in Assemblea i Soci cui spetta il diritto di voto sulla base delle risultanze del libro soci che deve essere aggiornato sulla base del Registro delle Imprese.

A tal fine, oltre ai libri sociali di cui all'articolo 2478

Cod. Civ., gli amministratori della Società sono tenuti a mettere in uso e aggiornare tempestivamente, con le modalità prescritte per i libri obbligatori, un libro soci da conservare presso la sede della Società.

In tale libro dovranno risultare le generalità dei Soci, la partecipazione di spettanza di ciascuno, i diritti di cui i vari soggetti sono titolari sulla partecipazione, i versamenti fatti nonché le variazioni di tali elementi.

Ai fini dell'annotazione dei trasferimenti di partecipazioni, agli amministratori dovrà essere esibito da parte dell'alienante o dell'acquirente il titolo da cui risultino il trasferimento o la costituzione dei diritti e l'avvenuto deposito al Registro delle Imprese nonché la prova che siano state soddisfatte le altre condizioni poste dal presente Statuto in relazione alla legge che regola la circolazione delle partecipazioni. Qualsiasi vicenda traslativa, modificativa o limitativa dei soggetti titolari o della singola partecipazione potrà essere fatta valere nei confronti della Società solo a seguito di annotazione nel libro soci. Analogamente all'esercizio dei diritti connessi nei confronti della Società spetterà soltanto al soggetto legittimato in base alle risultanze di detto libro soci.

10.2) Le riunioni dell'Assemblea possono essere tenute con l'intervento dei Soci dislocati in più luoghi distanti e collegati in audio o video conferenza, purché siano osservate le

seguenti condizioni e modalità:

-devono essere presenti nel luogo ove si tiene l'Assemblea il Presidente e il Segretario, i quali provvederanno a redigere e sottoscrivere il verbale, facendo espressa menzione della modalità con cui avviene il collegamento con i Soci non presenti;

-il Presidente dell'Assemblea deve poter accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'Assemblea, constatare e proclamare i risultati della votazione;

-il verbalizzante deve essere in grado di recepire adeguatamente gli eventi assembleari da verbalizzare;

-gli intervenuti devono poter partecipare alla discussione e votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

-nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) devono essere indicati i luoghi audio o video collegati a cura della Società ovvero le modalità di collegamento. La riunione si considera tenuta nel luogo dove sono presenti il Presidente e il Segretario.

Il Presidente dell'Assemblea, per ogni sede periferica, potrà avvalersi dell'opera di un proprio coadiutore da lui designato con il compito di svolgere sotto la sua direzione gli adempimenti inerenti alla costituzione e allo svolgimento della riunione assembleare, dandone immediata comunicazione

al Presidente che poi riferirà all'Assemblea.

Qualora il collegamento in video-teleconferenza tra i diversi luoghi ove si tiene l'Assemblea non potesse essere realizzato per motivi tecnici, l'Assemblea non potrà svolgersi in quanto non risulta validamente costituita. Nell'ipotesi in cui il collegamento venisse ad interrompersi quando l'Assemblea è già validamente costituita, il Presidente sospenderà la riunione fino ad un massimo di sessanta minuti, trascorsi i quali procederà a sciogliere l'Assemblea che sarà nuovamente convocata, fermo restando le delibere già validamente adottate. Comunque, dal verbale assembleare dovranno risultare tali circostanze, nonché le decisioni adottate dal Presidente e comunicate anche alle persone riunite nelle sedi periferiche.

10.3) I Soci possono farsi rappresentare in Assemblea mediante delega conferita per iscritto, da chi non sia amministratore, sindaco o dipendente della Società o delle società controllate.

10.4) La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. La regolarità delle singole deleghe e, in genere, la legittimazione dei presenti sarà accertata dal Presidente dell'Assemblea.

Articolo 11

(Presidenza dell'Assemblea)

11.1) L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento,

dall'amministratore designato dal Consiglio di Amministrazione. In assenza di amministratori l'Assemblea sarà presieduta da persona all'uopo designata a maggioranza dei Soci intervenuti.

11.2) Il Presidente è assistito da un Segretario nominato dall'Assemblea. Lo svolgimento e le delibere dell'Assemblea dovranno risultare da un processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario da trascriversi nel libro delle decisioni dei Soci.

11.3) Il Presidente ha pieni poteri per accertare l'identità e la legittimazione dei Soci a partecipare all'Assemblea, in proprio o per delega, per constatare se essa sia regolarmente costituita e possa deliberare, per stabilire le modalità di votazione, per regolare la discussione sugli argomenti all'ordine del giorno.

11.4) Nei casi di legge ovvero quando il Presidente lo ritenga opportuno, la funzione di redigere il verbale nel ruolo di Segretario verrà assunta da un Notaio.

Articolo 12

(Costituzione dell'Assemblea)

12.1) L'Assemblea dei Soci è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di tanti Soci aventi diritto di voto che rappresentano almeno la metà del capitale sociale; in seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia la quota di capitale rappresentata dai Soci in-

tervenuti.

12.2) In entrambe le ipotesi le deliberazioni saranno validamente assunte con il voto favorevole di tanti Soci che rappresentano almeno il 66% (sessantasei per cento) del capitale sociale.

TITOLO IV - AMMINISTRAZIONE

Articolo 13

(Consiglio di Amministrazione o Amministratore Unico)

13.1) La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da 5 (cinque) membri che potranno essere anche non Soci. La composizione del Consiglio di Amministrazione tiene conto di quanto previsto dalla normativa vigente in tema di "Parità di Genere".

13.2) Al socio OXOCO S.r.l. (e agli eventuali aventi causa dello stesso nei trasferimenti di cui al precedente art. 6.2) spetta il diritto di nominare un membro del Consiglio di Amministrazione.

13.3) Qualora l'Assemblea dei Soci ne ravveda la motivata opportunità potrà essere nominato un Amministratore Unico. Nel caso di nomina di un Amministratore Unico, l'Assemblea dei Soci provvederà direttamente a conferirgli i necessari poteri in funzione dello specifico mandato. L'Amministratore Unico dovrà essere nominato con il voto favorevole del socio OXOCO S.r.l.

13.4) Qualora uno degli amministratori nominati venga a ces-

sare dalla propria carica, si applicherà quanto previsto dall'art. 2386 cod. civ.

Nel caso in cui per dimissioni o altra causa venga a cessare la maggioranza dei membri in carica del Consiglio di Amministrazione, si intenderà decaduto l'intero Consiglio. I suoi componenti rimangono in carica in regime di prorogatio con compiti esclusivi di ordinaria amministrazione e con l'obbligo di convocare senza alcun indugio una nuova Assemblea per la nomina dei nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione.

13.5) Gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito alla loro nomina e comunque non oltre tre esercizi. Essi scadono in concomitanza con l'approvazione, da parte dell'Assemblea, del bilancio relativo all'ultimo esercizio del loro mandato e sono rieleggibili.

13.6) Il Consiglio di Amministrazione ha in via esclusiva la responsabilità della gestione, ordinaria e straordinaria, della Società ed è investito dei più ampi poteri essendo ad esso demandato di compiere tutti gli atti ritenuti necessari e/o opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi quelli che per legge o con il presente Statuto sono inderogabilmente riservati all'Assemblea dei Soci.

13.7) Il Consiglio di Amministrazione delibera non solo sulle materie ad esso riservate dalla legge ma anche sulle materie di seguito indicate, che non possono essere oggetto di dele-

ga:

a) la nomina e/o revoca dell'Amministratore Delegato di cui all'Articolo 15 che segue o comunque il conferimento di deleghe a membri del Consiglio di Amministrazione e la determinazione dei relativi poteri;

b) prestazione o richiesta di garanzie, obbligatorie o reali, a favore di terzi;

c) acquisto, vendita, comodato o affitto di rami d'azienda per valori superiori ad euro 250.000,00 (duecentocinquantamila virgola zero zero);

d) rilevanti modifiche al piano industriale ed al piano economico finanziario, ovvero il compimento di atti che comportino rilevanti modifiche al piano industriale ed al piano economico finanziario nonché le proposte di modificazione del piano economico e finanziario per richiedere il riequilibrio economico e finanziario;

e) approvazione del budget annuale, dei piani strategici, degli investimenti strategici e di sviluppo industriale, delle operazioni di finanza straordinaria o delle operazioni di amministrazione straordinaria non previste dal piano industriale e dal piano economico-finanziario;

f) approvazione di contratti di valore unitario superiore a euro 250.000,00 (duecentocinquantamila virgola zero zero) che non siano già ricompresi nel budget;

g) richiesta di nuovi finanziamenti verso terzi per un valore

unitario superiore a euro 250.000,00 (duecentocinquantamila virgola zero zero) che non siano previsti nel budget;

h) nomina del Direttore del Lavori;

i) proposta all'Assemblea in merito alla delibera di Adozione della FID e predisposizione degli atti e documenti a tal fine necessari;

l) la definizione della struttura del finanziamento per la realizzazione dell'impianto e relativi impegni finanziari verso Istituti di credito, nonché approvazione del contratto, preliminare e definitivo, di finanziamento;

k) contratti tra la Società, i Soci e le loro società controllate o collegate;

l) delibere riguardanti i criteri per i versamenti da parte dei Soci.

13.8) Qualora non vi abbiano proceduto i Soci in sede di nomina, il Consiglio di Amministrazione può nominare un Vice Presidente e, anche tra persone estranee al Consiglio, nelle forme richieste dalla legge, procuratori e mandatari in genere per singoli atti e categorie di atti, la cui durata dell'incarico non può in ogni caso eccedere quella del mandato del Consiglio stesso.

Articolo 14

(Nomina e poteri del Presidente)

14.1) II Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea tra gli amministratori nominati e rimane

in carica per tre esercizi ed è rieleggibile.

14.2) Al Presidente spetta la rappresentanza legale della Società di fronte a terzi e in giudizio, con facoltà di promuovere azioni o istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e cassazione, con facoltà di nominare avvocati e procuratori.

14.3) II Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina il lavoro e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie inserite all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

14.4) Nei limiti dei suoi poteri il Presidente può rilasciare anche a terzi procure speciali per atti o categorie di atti di ordinaria amministrazione predeterminati con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

14.5) II Presidente convoca le assemblee, ne accerta la regolare costituzione e le presiede e sovrintende al regolare andamento della Società.

14.6) In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vicepresidente, se nominato dall'assemblea o dal Consiglio stesso, la cui firma fa fede dell'assenza o dell'impedimento.

Articolo 15

(Nomina e poteri dell'Amministratore Delegato)

15.1) II Consiglio di Amministrazione, nei limiti previsti dalla legge e dal presente Statuto, può delegare parte delle

proprie attribuzioni e dei propri poteri ad uno dei suoi membri che assumerà la qualifica di Amministratore Delegato, determinando i limiti, anche temporali, della delega.

L'Amministratore Delegato sarà nominato, per la prima volta, nella prima riunione del primo Consiglio di Amministrazione.

Successivamente il nominativo che verrà designato alla carica di Amministratore Delegato dovrà essere espressione del socio "Belvedere S.P.A." nel rispetto di quanto previsto all'art. 13.

15.2) L'Amministratore Delegato riferisce al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, se nominato, con periodicità trimestrale, mediante relazione scritta sul generale andamento della gestione e sulle operazioni di maggiore rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società.

15.3) All'Amministratore Delegato compete la rappresentanza sociale nei confronti dei terzi ed in giudizio, disgiunta da quella del Presidente di cui al precedente Articolo 15.2, nei limiti dei poteri ad esso delegati dal Consiglio di Amministrazione nonché, nei limiti dei suoi poteri, la facoltà di rilasciare ai dipendenti e/o a terzi procure speciali per atti o categorie di atti di ordinaria amministrazione, come anche di revocarle.

Articolo 16

(Convocazione del Consiglio di Amministrazione)

16.1) II Consiglio di Amministrazione si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, tutte le volte che il Presidente ne ravvisi l'opportunità o ne riceva richiesta dall'Amministratore Delegato ovvero dalla metà più uno degli Amministratori in carica o dal Collegio sindacale nei casi previsti dalla legge.

16.2) Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente eventualmente nominato o, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, da uno dei Consiglieri. La convocazione è fatta via e-mail o con lettera raccomandata spedita almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione, o nei casi di urgenza con telegramma da inviarsi almeno tre giorni prima al domicilio di ciascun consigliere e ciascun sindaco effettivo.

16.3) Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi partecipi la maggioranza degli amministratori in carica.

16.4) Le deliberazioni risultano validamente assunte con la maggioranza dei voti dei presenti, ad eccezione delle deliberazioni assunte sulle materie espressamente indicate all'Articolo 14.7, per le quali è richiesta la maggioranza dei 4/5 dei consiglieri in carica. Le deliberazioni del Consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente che ha presieduto la riunione e dal Segretario.

16.5) II Consiglio è comunque validamente costituito anche nel caso in cui non siano rispettate le formalità suddette purché sia rappresentato l'intero Consiglio di Amministrazione, l'intero Collegio Sindacale, se nominato, e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti.

16.6) Sono ammesse riunioni consiliari tramite l'ausilio di mezzi di collegamento audio o video, alle condizioni sopra previste per le assemblee.

Articolo 17

(Compensi degli amministratori)

17.1) I compensi spettanti all'Amministratore Unico (se nominato) sono stabiliti dall'Assemblea dei Soci. Analogamente, i compensi spettanti al Presidente e all'Amministratore Delegato, agli altri amministratori e ai componenti del Collegio Sindacale sono determinati dall'Assemblea dei Soci.

Articolo 18

(Requisiti degli Amministratori. Ineleggibilità e decadenza)

18.1) Non possono essere nominati amministratori della Società e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovino in una delle situazioni di cui all'art. 2382 cod. civ., o che abbiano riportato condanne penali definitive, anche con il rito del patteggiamento, per delitti non colposi in materia tributaria, fallimentare, contro la Pubblica Amministrazione e la fede pubblica, nonché per delitti non colposi, puniti anche con pena congiunta, se la pena detentiva non è inferiore

re nel massimo ad anni tre di reclusione.

18.2) I Consiglieri di Amministrazione dovranno possedere adeguati requisiti tecnico-professionali desumibili da comprovata esperienza.

TITOLO V - CONTROLLO SOCIALE

Articolo 19

(Organo di Controllo)

19.1) L'organo di controllo, che ha i compiti ed i doveri previsti dal codice civile, se nominato in ottemperanza a norme imperative di legge, è un collegio composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, di cui n. 1 sindaco effettivo e n. 1 sindaco supplente nominati su designazione di OXOCO S.r.L..

19.2) I sindaci durano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

19.3) L'Assemblea provvede ad eleggere, nel novero dei sindaci effettivi il Presidente.

19.4) L'organo di controllo è incaricato anche della revisione legale dei conti, salvo diversa inderogabile disposizione di legge e salvo diversa decisione dell'Assemblea in sede di nomina, e sarà costituito da revisori legali dei conti iscritti nell'apposito registro di cui all'art. 2409-bis cod. civ..

TITOLO VI - REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Articolo 20

(Revisione legale dei conti)

20.1) Ove la revisione legale dei conti non venga svolta dall'organo di Controllo ai sensi del precedente Articolo 19.4, la stessa è esercitata, ai sensi dell'art. 2409-bis cod. civ., da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro di cui all'art. 2409- bis cod. civ.

20.2) Il revisore incaricato della revisione legale dei conti può chiedere agli amministratori documenti e notizie utili al controllo e può procedere ad ispezioni; documenta l'attività svolta in apposito libro, tenuto presso la sede della società, secondo le disposizioni dell'art. 2421, terzo comma cod. civ..

20.3) L'incarico della revisione legale dei conti è conferito dall'Assemblea, sentito l'organo di controllo, con le maggioranze previste per le assemblee ordinarie. L'Assemblea determina il corrispettivo spettante al revisore per l'intera durata dell'incarico.

20.4) L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

20.5) L'incarico può essere revocato solo per giusta causa, sentito il parere dell'organo di controllo. La deliberazione

di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale,
sentito l'interessato.

TITOLO VII - BILANCIO ED UTILI

Articolo 21

(Esercizio sociale e bilancio)

21.1) L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni
anno. Alla fine di ciascun esercizio il Consiglio di Ammini-
strazione provvede alla formazione del bilancio sociale a
norma e termine di legge.

Articolo 22

(Utili)

22.1) Gli utili netti risultanti dal bilancio saranno ripar-
titi come segue:-

(a) il 5% (cinque per cento) a riserva legale fino a quando la
stessa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;

(b) il residuo 95% (novantacinque per cento) sarà distribuito
ai Soci su conforme deliberazione dell'Assemblea, restando in
facoltà della stessa la costituzione di fondi di riserva
straordinaria o di speciali accantonamenti di utili.

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 23

(Clausola compromissoria)

23.1) Tutte le controversie che dovessero insorgere fra i So-
ci ovvero fra i Soci e la Società, gli amministratori, i li-
quidatori e i sindaci aventi ad oggetto o comunque connesse o

inerenti a diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ivi incluse quelle relative al diritto di recesso del socio, all'esclusione del socio, alla liquidazione della quota e alla determinazione del suo valore in caso di disaccordo tra socio e Società, al trasferimento di partecipazioni tra Soci saranno devolute in via esclusiva alla cognizione di un Collegio Arbitrale costituito da tre membri, il quale deciderà secondo diritto e nel rispetto delle norme del codice di procedura civile. L'arbitrato, che sarà rituale e di diritto, avrà sede in Peccioli.

23.2) L'introduzione del giudizio arbitrale sarà comunque subordinata al preventivo esperimento di un tentativo di conciliazione della controversia, il cui mancato espletamento costituirà causa d'improcedibilità della domanda arbitrale.

23.3) II tentativo di conciliazione sarà esperito da un professionista di chiara fama che abbia le specifiche competenze inerenti al problema che forma oggetto della controversia.

23.4) II professionista dovrà essere nominato di comune accordo fra le parti e potrà accedere alla documentazione necessaria e formulare alle stesse parti proposte transattive rispetto alle pretese reciproche. Qualora, entro quindici giorni, le parti non dovessero trovare un accordo sul professionista da designare quale conciliatore, il tentativo di conciliazione si avrà comunque per espletato e ciascuna parte potrà introdurre il giudizio arbitrale in conformità alla

presente clausola compromissoria.

23.5) II tentativo di conciliazione sarà introdotto mediante invio di lettera raccomandata a.r. al professionista designato. La lettera dovrà portare il conferimento dell'incarico e specificare l'oggetto della controversia.

23.6) In caso di esito positivo del tentativo di conciliazione, l'accordo raggiunto dovrà essere consacrato in un documento e sottoscritto da tutti i Soci.

23.7) Ove, entro il termine improrogabile di 30 (trenta) giorni dall'introduzione del tentativo di conciliazione, non si raggiungesse e sottoscrivesse un accordo ai sensi dei capoversi precedenti di questo Articolo, ciascuna parte potrà introdurre il giudizio arbitrale in conformità alla presente clausola compromissoria.

23.8) II Collegio Arbitrale sarà composto da 3 (tre) membri, di cui due nominati dal Presidente del Tribunale di Pisa, su istanza della parte che intende promuovere l'arbitrato, ed il terzo, con funzioni di presidente, di comune accordo dai due arbitri già nominati o, in mancanza di loro accordo entro 20 (venti) giorni dall'accettazione dell'incarico, dal Presidente della Corte d'Appello di Firenze su istanza della parte più diligente.

23.9) La presente clausola compromissoria è vincolante per la Società e per tutti i soci, inclusi coloro la cui qualità di socio è, per qualsivoglia ragione, oggetto della controver-

sia. La medesima clausola è altresì vincolante, a seguito dell'accettazione dell'incarico, per gli amministratori, i sindaci e i liquidatori della Società.

Articolo 24

(Foro competente)

24.1) Per tutte le controversie non deferibili agli arbitri, il foro competente sarà in via esclusiva quello di Pisa.

Articolo 25

(Disposizioni applicabili)

25.1) Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si fa espresso rinvio alle disposizioni previste dal codice civile e dalle leggi speciali in materia.

Firmato Silvano Crecchi - Di Biase Antonio - Livio Giannotti - Angelo Caccetta, Notaio (segue impronta del sigillo).